



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it - www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 15/2020

Interdizione di area demaniale marittima e dello specchio acqueo antistante un fabbricato sito in località baia di ponente dell'isola di Vulcano del Comune di Lipari

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Lipari:

VISTO: il sopralluogo effettuato da personale militare dipendente, in data 09 giugno 2020, in località "sabbie nere - baia di ponente" dell'Isola di Vulcano del Comune di Lipari (ME), in seguito a segnalazione di pericolo e degrado pervenuta in data 15.05.2020, assunta al prot. n. 6002, riguardante lo stato di vetustà e di pericolosità in cui versa un'immobile - conosciuto come complesso "*I Pagghiar*" - posto al confine con il lido del mare, e del relativo specchio acqueo antistante;

VISTA: l'Ordinanza n. 14/2013 in data 04.03.2013 relativa a "Interdizione dell'area demaniale marittima e dello specchio acqueo antistante fabbricato sito in località ponente dell'Isola di Vulcano";

VISTO: il sopralluogo effettuato in data 25.06.2020, a seguito di richiesta da parte di questa Autorità Marittima, da militari dipendenti unitamente a personale del locale distaccamento dei VV.FF. e personale della Protezione Civile del Comune di Lipari;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima;

CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire danni a persone e cose e garantire la tutela della pubblica e privata incolumità di quanti, sia via terra che via mare, transitano in quel tratto di Demanio Marittimo;

RENDE NOTO

che in località baia di ponente dell'isola di Vulcano, più precisamente sul lato ovest della spiaggia denominata "sabbie nere", è presente un fatiscente fabbricato di circa 400 mq, meglio individuato al n. 438 dell'allegata planimetria catastale della sezione di Vulcano del Comune di Lipari, e che nel tratto di spiaggia e nello specchio acqueo antistanti sono visibili spuntoni in ferro arrugginito, nonché parti di mura perimetrali in calcestruzzo.

ORDINA

Art. 1- Divieti

Il tratto di pubblico demanio marittimo antistante il fabbricato individuato al n. 438 dell'allegata planimetria catastale della sezione di Vulcano del Comune di Lipari, che si estende per c.a. 30 metri verso la contigua fascia di mare, nonché il relativo specchio acqueo antistante per una estensione di 50 metri, è interdetto al transito ed alla sosta di persone fino al ripristino dello stato di sicurezza e, pertanto, è vietato:

- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- qualunque attività a terra od a mare che presupponga la presenza di persone o cose nelle vicinanze.

Art. 2 - Interdizione dell'area a terra

E' onere del Comune provvedere al posizionamento di idonei sistemi di delimitazione dell'area, apporre la relativa cartellonistica monitoria e le opportune indicazioni luminose notturne, necessarie al fine di delimitare la aree di pericolo fino al completo ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

Art. 3 - Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 2:

- il curatore fallimentare ed il custode dell'immobile nominati;
- il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- il personale del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o di altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza, fatte salve le specifiche norme di legge, saranno sanzionati ai sensi degli artt. 1161, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 aggiornato dal Decreto Legislativo 03 novembre 2017, n. 229 e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R., entro il termine di 60 gg. dal primo giorno della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. con la medesima decorrenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inserimento nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari.-

Lipari, 25 giugno 2020.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO PRINCIPALE

Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - IL COMANDANTE

In Data/On Date:

giovedì 25 giugno 2020 18:14:17

STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 15/2020

AREA INTERDETTA



38°25'04" N
014°57'13" E

38°25'05" N
014°57'14" E

